



Biella, data del protocollo

Classificazione E-XI-2-229

**P.E.C.**

Spett.le

“MINERALI INDUSTRIALI” S.r.l.  
Piazza M. Libertà n. 4  
28100 NOVARA  
*mineraliindustriali@pec.it*

OGGETTO: Istanza di: “*Ampliamento e completamento del progetto di sistemazione idraulica agraria con recupero minerario del materiale argilloso denominata “Sette Sorelle Nord” ecc..*”, localizzato nel Comune di Masserano (BI), presentata dalla “Minerali Industriali” S.r.l. Novara in data 12.09.2023 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis

**Richiesta chiarimenti/integrazioni, ai sensi D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 27 bis comma 5.**

- Come consentito dall'art. art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e nelle forme da questo previste;
- Espletata a tal fine, con nota prot. Prov. n. 1448 del 23.01.2024, la consultazione degli Enti indicati da codesta spett. S.r.l. nell'apposito Elenco Autorizzazioni allegato all'istanza di cui all'oggetto;

Con la presente si procede alla richiesta di chiarimenti.

*Si fa riferimento, nella formulazione della richiesta di chiarimenti ed integrazioni, all'ordine tematico previsto dall'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, per le sole parti di Verbale nelle quali sono evidenziati argomenti necessitanti di approfondimento da parte del proponente.*

Il proponente, in sede d'integrazioni, dovrà fornire adeguata controdeduzione a tutte le questioni di seguito riportate e, nell'ipotesi in cui l'argomento sia suddiviso in punti, il proponente dovrà fornire esaurientemente riscontro a ciascuno dei medesimi.

§§§§§§§§§§§§§§§§

### **TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**

**a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.**

**QUESTIONE n. 1** - La “Minerali Industriali” S.r.l. risulta essere titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività cava, ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii., per l'“*Intervento di*



sistemazione idraulica agraria con recupero del materiale argilloso, in Loc. Sette Sorelle Nord, nel Comune di Masserano (BI)" rilasciata con Provvedimento del S.U.A.P. dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale n. 20 del 10.03.2020. L'intervento autorizzato consiste nel miglioramento fondiario con recupero minerario del materiale argilloso di terreni già coltivati a riso su di una superficie di circa 8,27 ha e prevede l'estrazione di 109.553 m<sup>3</sup> di argilla.

Il progetto oggetto dell'istruttoria odierna comporta la riduzione del numero delle camere di risaia ampliandone la superficie in modo tale da ottenere uno spazio di coltivazione più regolare ed omogeneo, ed una maggiore uniformità nello spessore del terreno vegetale e prevede l'abbassamento di altezza variabile, ma sempre inferiore a 2 m, del piano attuale di alcune camere, mediante l'asportazione della frazione argillosa sottostante al *topsoil*. Tale limite è imposto da specifica prescrizione di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. art. 136 comma 1, in quanto l'area ricade nella "dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo".

Con il progetto facente capo all'istanza P.A.U.R. qui istruita, l'azienda agricola "Sette Sorelle" intende, nell'ambito del proprio piano di sviluppo aziendale, ampliare la superficie ancora in disponibilità in direzione Sud ma, poiché priva delle capacità tecniche ed operative necessarie, ha delegato i lavori alla "Minerali Industriali" S.r.l. Quest'ultima si farà inoltre carico del conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'attuazione del miglioramento fondiario di cui trattasi.

L'ampliamento richiesto si estende su una superficie di circa 18,87 ha e prevede l'estrazione di 214.709 m<sup>3</sup> di argilla, per un totale (e cioè: miglioramento fondiario autorizzato + ampliamento) di circa 27,14 ha di superficie interessata e di 324.262 m<sup>3</sup> di argilla da estrarre, in un arco temporale di 5 anni.

Il nuovo progetto non apporta modifiche a quanto già autorizzato, ad eccezione dell'ampliamento della camera "C" (ad oggi già ripristinata), come ultima fase del miglioramento fondiario proposto.

L'intervento in progetto, da parte della "Minerali Industriali" S.r.l., pur avendo come obiettivo prioritario il miglioramento fondiario, rende comunque disponibile del minerale limoso argilloso utile per l'industria dei laterizi. Rappresenta pertanto un obiettivo della S.r.l. stessa la valorizzazione di tale materiale per mezzo di un recupero a fini industriali, scongiurandone così lo smaltimento in discarica.

Operata la surriportata descrizione, circa la disponibilità degli appezzamenti afferenti il progetto, l'Organo Tecnico rileva che la "Minerali Industriali" S.r.l. attesta la disponibilità dei predetti attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, che rimanda alla documentazione allegata. Nello specifico, tale documentazione consta di:

- ✓ n. 1 contratto di comodato di terreni sottoscritto in data 25.11.2019 e avente validità per 9 anni dal 10.11.2019 rinnovabili;
- ✓ n. 1 contratto di comodato di terreni sottoscritto in data 14.01.2019 con scadenza il 13.01.2027 senza possibilità di proroga;
- ✓ n. 1 "convenzione tra cedenti e concessionaria", sottoscritta in data 14.07.2023 avente durata di 9 anni a partire dal 14.07.2023 eventualmente rinnovabile.

Con riferimento a quanto qui sopra esposto, l'Organo Tecnico osserva quanto segue:

- I. L'art. 10, che al co. 3 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. indica i titoli (diritti reali immobiliari) costituenti requisito pregiudiziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cava, non prevedendo tuttavia né il comodato gratuito (o prestito d'uso) di terreni né lo schema negoziale utilizzato da codesta spett. S.r.l. con i proprietari degli appezzamenti e identificato come "convenzione tra cedenti e concessionaria". E' quindi richiesto al proponente di qualificare il titolo predetto sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, in modo tale da farlo rientrare nelle casistiche negoziali previste dalla norma citata;



- II. Da quanto si apprende dai surriportati titoli prodotti dalla “Minerali Industriali” S.r.l., i mappali 264, 270 e 274 del foglio 67 del N.C.T. di Masserano interessati dalla fase 0 (Piana B) di progetto attualmente in corso, dovranno venire restituiti ai proprietari entro e non oltre il 13.01.2027. Considerato il tempo richiesto per la verifica dell’attuazione del recupero dell’area da parte della Provincia di Biella (non inferiore a 12 mesi), è richiesto alla “Minerali Industriali” S.r.l. di verificare il rispetto di tali tempistiche, prorogando nel caso la disponibilità dei suddetti mappali per tutto il tempo necessario alla completa attuazione del progetto. Tale aspetto è rilevante anche al fine della quantificazione dei costi del recupero ambientale e della possibilità di richiedere il rilascio della garanzia finanziaria di cui all’art. 33 della L.R. 23/2016 per lotti di progetto.

Entrambi i punti suelencati dovranno essere affrontati e risolti dal proponente in sede di chiarimenti.

**QUESTIONE n. 2** – Nella documentazione progettuale allegata all’istanza oggetto della presente istruttoria è risultata assente una **Relazione di Valutazione Tecnico-Economica** in merito:

- i. alla coltivazione del giacimento;
- ii. alla sua collocazione rispetto alla viabilità ordinaria;
- iii. allo stabilimento ed alle aree di mercato o di utilizzo dei materiali e dei prodotti;

così come previsto dal D.P.G.R. 11/R del 02.10.2017.

Tale elaborato dovrà essere prodotto dalla “Minerali Industriali” S.r.l. in sede di chiarimenti.

**QUESTIONE n. 3** – Nella Tavola 04 – “Fasi di coltivazione”, le fasi sono indicate per mezzo di lettere: le fasi “A” e “B” sarebbero quelle già autorizzate e le successive, fino alla lettera “H”, quelle del progetto di ampliamento. Negli elaborati “Relazione Geologico-Geomineraria Progetto di Coltivazione” e “Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)”, le fasi sono invece indicate con numeri crescenti: dallo “ZERO”, indicante la fase attuale già autorizzata fino alla Fase “6”.

Ciò rilevato, è necessario, al fine di evitare possibili fraintendimenti, che, già in sede di chiarimenti, il proponente provveda a riformulare, su tutti gli elaborati interessati, l’indicazione univoca delle fasi o per mezzo di lettere o per mezzo di numeri

**QUESTIONE n. 4** – La documentazione progettuale resa disponibile in allegato all’istanza qui istruita è risultata priva dell’indicazione degli elementi necessari alla quantificazione dei costi per il recupero ambientale, al fine della definizione dell’importo della garanzia finanziaria di cui all’art. 33 della L.R. 23/2016.

In sede di chiarimenti il proponente dovrà fornire gli elementi necessari al calcolo, tenendo conto dei criteri e delle modalità indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 05.04.2019, n. 17-8699 recante “Art. 33 della L.R. 17 novembre 2016 n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie”.

## **TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO** **PROPOSTO ecc...**

**c) Emissione d’inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti**

**Matrice ambientale “ACQUE”:**

**QUESTIONE n. 5** – L'Organo Tecnico rileva che, nella Tavola 04 – “Fasi di Coltivazione”, è indicata la presenza di una “Vasca di decantazione” che cambierebbe posizione in funzione dell'avanzamento dei lavori di coltivazione. A pag. 49 dell'elaborato “Relazione Geologico-Geomineraria Progetto di Coltivazione” è fatto riferimento a settori temporanei di raccolta e decantazione delle acque meteoriche, che fa credere che siano quelle indicate nella Tavola 4 come vasche di decantazione; inoltre, in merito alla descrizione dell'area di raccolta, nella *Relazione* suddetta, è operato rimando alla Figura 9.1, che dovrebbe illustrarne le caratteristiche ma che risulta mancante.

Riferimenti alle acque meteoriche decantate e alla loro re-immissione nella rete idrica naturale si trovano anche nella trattazione delle misure di mitigazione operata nel S.I.A.

In ragione di quanto premesso, in sede di chiarimenti, la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà chiarire le modalità di raccolta decantazione e re-immissione delle acque meteoriche durante le varie fasi, provvedendo altresì ad uniformare la terminologia adottata nei diversi elaborati progettuali.

**QUESTIONE n. 6** – Nella tavola 05 “Planimetria di Stato Finale” non è stato indicato il punto dello scarico idrico della piana D. In sede di chiarimenti la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà provvedere a redigere una nuova versione dell'elaborato grafico suddetto, completa dell'omissione rilevata.

L'Organo Tecnico invita inoltre la società proponente a valutare la fattibilità di un canale atto alla fitodepurazione anche in quest'area, tenuto conto che le acque defluiscono nel vicino Rio Valversa:

**QUESTIONE n. 7** – La prescrizione 1.7 della Determinazione Dirigenziale n. 244 del 20.02.2020 prevedeva che *“L'intervento di chiusura del pozzo dovrà concludersi prima dell'avvio della fase di coltivazione della camera Nord dove si trova il manufatto”*. Durante il sopralluogo odierno il proponente ha dichiarato l'avvenuta effettuazione di tale intervento.

In ragione di ciò, in sede di chiarimenti, la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà produrre (uno o più) elaborati che illustrino adeguatamente tali operazioni.

**Matrice AMBIENTALE “VIABILITA”:**

**QUESTIONE n. 8** – L'art. 26 comma 1 del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. prescrive, per le strade esterne al centro abitato, che la distanza da mantenere dal confine stradale nell'effettuazione di escavazioni sia pari ad almeno 3 ml e non inferiore alla profondità dello scavo. Poiché il progetto in esame, comporta l'effettuazione di scavi di profondità pari a circa 2 ml rispetto al piano campagna esistente ed a confine col solido stradale SP 316, tale modificazione della fascia di rispetto implica un peggioramento delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale nel tratto interessato, in caso di svio e fuoriuscita dei veicoli in caso di incidente. Su questi presupposti, in base ai contenuti del D.M. 223/1992 e del D.M. 21.06.2004 durante le lavorazioni occorre prevedere la collocazione di barriera provvisoria di sicurezza stradale a protezione del bordo rilevato, lungo tutto il tratto di strada provinciale interessato dall'intervento (sia nella porzione interessata dalla presenza del canale che dove è assente). A seguito delle lavorazioni lungo la strada provinciale la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà provvedere a rimodellare prontamente la scarpata secondo l'inclinazione prevista a fine lavori pari a 20°.

In sede di chiarimenti la “Minerali Industriali” S.r.l. provveda a controdedurre i suddetti rilievi fornendo indicazioni di dettaglio per definire con chiarezza la distanza tra il confine stradale e il ciglio dell'area d'escavazione. Qualora gli interventi ricadano nella sfera di applicazione delle norme surriportate, il proponente illustri dettagliatamente (valutando i potenziali impatti sulle matrici interessate) le soluzioni di dettaglio che individua per conformarsi alle disposizioni relative.



**QUESTIONE n. 9** - In riferimento alla realizzazione del nuovo innesto lungo la SP 316 “raccordo Buronzo”, sommariamente descritta negli elaborati progettuali:

A. è necessario che, in sede di chiarimenti, sia integrata la documentazione attualmente disponibile con:

- I. una rappresentazione puntuale quotata linearmente e altimetricamente;
- II. con sezioni che rappresentino la strada e le relative pertinenze, sia sul lato destro che sinistro della strada provinciale.

In ottemperanza al Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021, per la realizzazione del nuovo accesso carraio, sono richiamate tutte le prescrizioni di cui all'allegato 10 “*Norme Tecniche - Accessi Carrai e Pedonali*”, e quanto in esso disposto.

B. Dovrà inoltre essere valutato l'impatto viabilistico degli autocarri in ingresso e in uscita, e garantire così una maggior sicurezza alla viabilità sulla strada provinciale. In riferimento alla Parte IV per la disciplina del Canone unico patrimoniale di concessione, art. 51 comma 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante la categoria di appartenenza relativa all'attività esercitata nel sito di cui al progetto qui istruito.

**QUESTIONE n. 10** - Gli accessi utilizzati per accedere alle aree in coltivazione dalla Strada Provinciale sono descritti nel § 2.2.5 dello “Studio di Impatto Ambientale”. L'Organo Tecnico giudica tuttavia tali indicazioni troppo generiche.

In ragione di tale rilievo, in sede di chiarimenti, la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà provvedere ad indicare, nella Tav. 04 “Fasi di Coltivazione”, per ciascuna fase, l'itinerario seguito dai mezzi e l'accesso utilizzato dalla Strada Provinciale.

Dalla trattazione surrichiamata è possibile apprendere che “*I mezzi per il trasporto del materiale della cava prima di transitare sulla strada Provinciale saranno adeguatamente puliti dal fango*”. In sede di chiarimenti la “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà illustrare come intenderà operare per raggiungere questo risultato.

### **Matrice ambientale “BIODIVERSITÀ”**

**QUESTIONE n. 11** - In esito alla verifica, operata dall'A.R.P.A., dell'adempimento o meno delle prescrizioni assegnate nell'atto autorizzativo del prospiciente progetto di recupero fondiario, fu richiesto alla “Minerali Industriali” S.r.l. (con nota prot. A.R.P.A. n. 102603 del 12.11.2021) che, in seguito al completamento dei ripristini parziali e all'inizio della successiva stagione vegetativa, fosse fornita all'Agenzia predetta, una breve relazione sugli esiti e sugli interventi effettuati relativi a quanto già autorizzato, per il contenimento delle specie esotiche e per la gestione delle fallanze nei ripristini. Tutto ciò premesso:

- a) Poiché l'A.R.P.A. comunica che tale Relazione non risulta mai esserle stata trasmessa, la predetta dovrà essere prodotta in sede di chiarimenti;
- b) La “Minerali Industriali” S.r.l. dovrà tenere conto delle indicazioni fornite nella Relazione di cui al punto precedente anche per il progetto attuale.

### **Matrice ambientale “EMISSIONI IN ATMOSFERA”**



**QUESTIONE n. 12** - Poiché il progetto qui istruito prevede notevole attività di mezzi in opera e per il trasporto del materiale, l'Organo Tecnico richiede che, in sede di chiarimenti, siano fornite adeguate considerazioni in merito alle emissioni di GHG (gas effetto serra) durante l'attività estrattiva. Le stime dovranno essere prodotte, per esempio, attraverso l'utilizzo della *carbon footprint* e, in seguito ai valori individuati, proposta un'adeguata misura compensativa.

## **TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO**

**a) Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi *ex post* del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento**

**QUESTIONE n. 13** – L'Organo Tecnico prende atto che il progetto presentato prevede la semina di Ginestre dei carbonai su alcune scarpate ma osserva che il seme di questa specie è dormiente: essendo infatti una *Genistea*, produce semi rivestiti da un tegumento coriaceo che va intaccato, altrimenti occorre attendere che le condizioni ambientali siano idonee per permettere la sua germinazione. L'Organo Tecnico fa quindi osservare che potrebbe essere difficile valutare il successo del ripristino ambientale, tenuto conto che si ha solo un anno dopo il termine della coltivazione per la manutenzione del ripristino ambientale.

In sede di chiarimenti la "Minerali Industriali" S.r.l. è pertanto invitata a proporre altre forme di posa della pianta oppure a prevedere l'utilizzo di altri esemplari arborei/arbustivi a effetto rapido, garantendo il necessario accompagnamento alla crescita.

**QUESTIONE n. 14** – Secondo la Prescrizione n. 2.3 della Determinazione Dirigenziale n. 244 del 20.02.2020 la "Minerali Industriali" S.r.l. è tenuta - quale misura compensativa e di mitigazione - alla realizzazione di un fosso/canale all'interno di ogni camera di risaia, preferibilmente adiacente al lato SUD dalle dimensioni di cm 80 di larghezza e cm 100 di profondità, da mantenere costantemente allagata, per consentire il regolare svolgimento dei cicli riproduttivi delle specie tipiche della zona umida.

Nel § 4.6.2 della "Relazione Agronomica" si apprende invece che "[si] *consiglia la costruzione di alcuni fossi ai bordi delle nuove camere di risaia*".

In sede di chiarimenti è pertanto richiesto di superare tale equivoco, dando corso all'adempimento della alla Prescrizione 2.3, attraverso l'inserimento nel progetto (recupero ambientale e tavole del progetto) dei prescritti fossi.

**QUESTIONE n. 15** - Preso atto che secondo il proponente non sono state rilevate specie esotiche nelle aree interessate all'ampliamento, per completezza documentale, per la gestione delle specie vegetali esotiche invasive la documentazione, in sede di chiarimenti, dovrà essere aggiornata secondo quanto indicato nella procedura tecnica dell'A.R.P.A. Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (V.I.A., V.A.S., VINCA)" pubblicata sul sito della Regione Piemonte (cfr. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>).



Poiché nella “Relazione Forestale” è indicata come area di controllo unicamente “l'interno delle camere oggetto di scavo”, il controllo dovrà essere svolto in tutte le aree interferite dalle attività, incluse le piste di avvicinamento, gli argini e le vasche di fitodepurazione.

Specie esotiche eventualmente rinvenute dovranno essere gestite con modalità conformi a quelle riportate nelle schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte (cfr.: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>).

Il Piano di Gestione dovrà porre particolare attenzione nella gestione dei residui vegetali: questa fase dovrà essere ben dettagliata, con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle eventuali entità oggetto di intervento.

L'A.R.P.A. condivide la decisione di una durata del monitoraggio di 3 anni, ma dovrà debba essere prevista la possibilità di prolungamento in caso di esito negativo

**QUESTIONE n. 16** - Posto che per l'area già attiva sono previste analisi specifiche per il monitoraggio dei contaminanti in ingresso e uscita dalle vasche di depurazione; analisi i cui parametri erano stati concordati con l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte N.E.

E considerato altresì che, nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, la “Minerali Industriali” S.r.l. non ha tenuto conto di tutti i parametri concordati con l'Agenzia.

In sede di chiarimenti, la “Minerali Industriali” S.r.l. tenga conto nel progetto qui istruito di tutti i parametri [precedentemente condivisi con l'Agenzia], in termini di monitoraggio e intervento, anche per la nuova camera di fito-depurazione.

**QUESTIONE n. 17** – In sede di chiarimenti il proponente - come già avvenuto spontaneamente per il progetto precedente - è invitato a valutare l'opportunità di un accordo da stipulare con la proprietà dei fondi per la garanzia del mantenimento di tutte le opere vegetazionali compensative che resteranno comunque a carico della “Minerali Industriali” S.r.l.

~~~~~

**Tutti i chiarimenti/integrazioni richiesti con la presente dovranno pervenire ALLA PROVINCIA DI BIELLA in formato digitalizzato, entro:**

***GIORNI 30***

***dal recapito della presente nota***

Si ricorda a codesta spett. “Minerali Industriali” S.r.l. che – secondo le indicazioni fornite dall'art. 27 *bis* comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – la Provincia, su richiesta motivata del proponente, può concedere (per una sola volta) la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta per un periodo non superiore a 180 giorni.

La richiesta di eventuale proroga dovrà pervenire – a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, via P.E.C. - almeno cinque giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine.

**Si avverte da ultimo che – sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 27 *bis* citato – qualora codesta spettabile S.r.l. non depositi la documentazione integrativa entro il termine**



**stabilito, l'istanza si intenderà ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.**

Distinti saluti

**Il Responsabile del Procedimento  
dott. Graziano Stevanin**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*